

ASSOCIAZIONE IL CUORE IN VALLE SOANA
"LO CHER EN VAL SOANA" APS
PIAZZA MUNICIPIO N.° 2
10080 RONCO CANAVESE (TO)
C.F. 92525060015

Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci

L'anno duemilaventisei il giorno 30 del mese di aprile alle ore 18.00 in modalità online , si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Il Cuore in Valle Soana "Lo Cher en Val Soana" APS

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra MORGANDO Caterian, verbalizza il Segretario Sig. CHABOD Ivo Sergio a norma del vigente Statuto.

Il Presidente constata che sono presenti:

- Collegati in modalità online, tutti i soci

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso contenente l'O.D.G., la data, l'ora ed il luogo della seduta

dichiara

che deve ritenersi regolarmente costituita, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

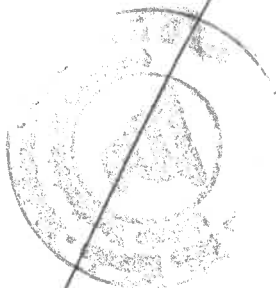
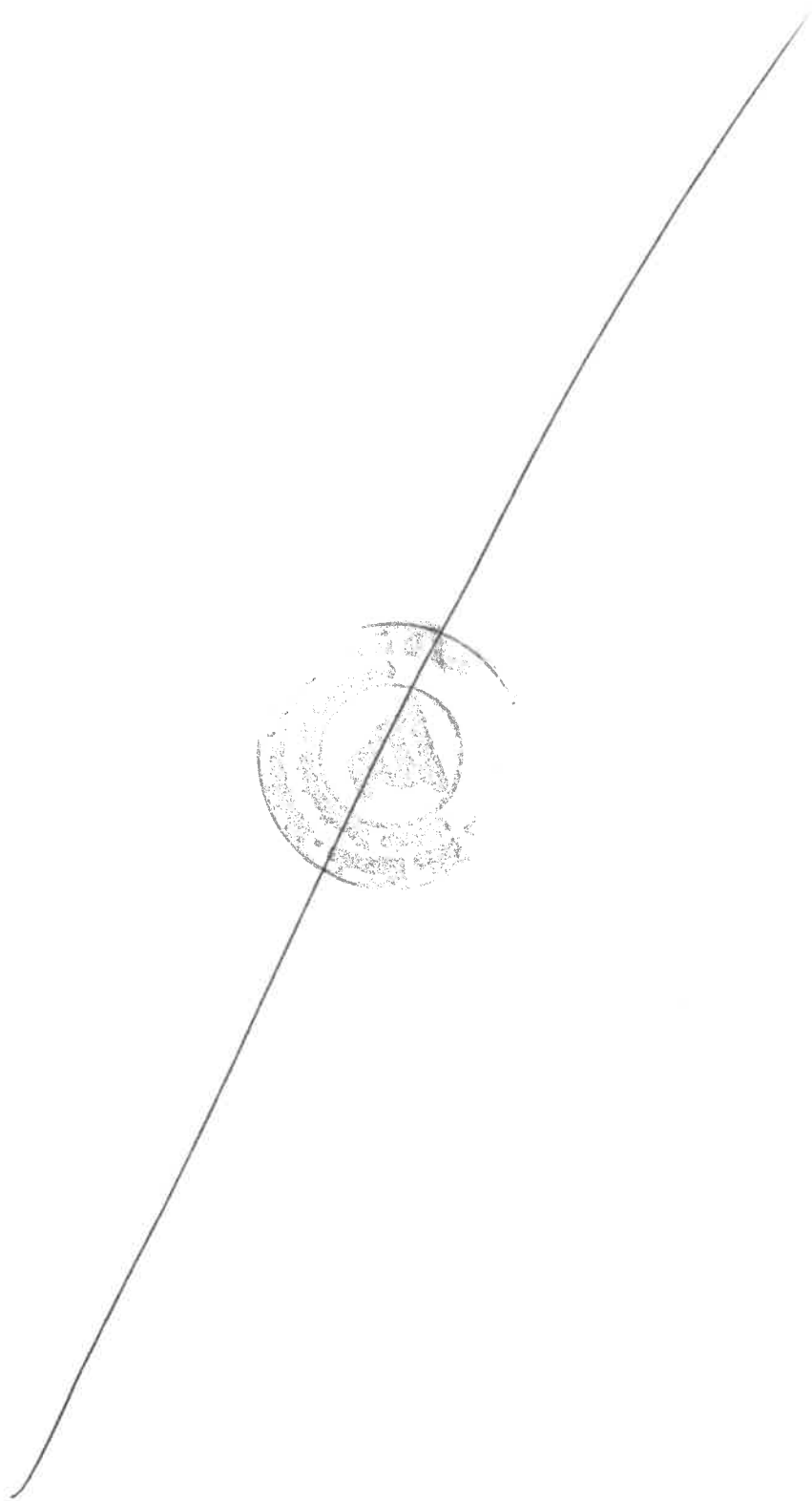
- 1) Variazione Statuto Sociale
- 2) Varie ed eventuali

Il Presidente prende la parola e relaziona:

Occorre procedere con la modifica dello statuto sociale, modifica resasi necessaria per poter ottenere l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)

In particolare, il Presidente, informa i presenti, che i punti dello statuto che necessitano di modifica sono:

1. All'articolo 1 viene modificato e inserite la seguenti frasi
È costituita l'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata "IL CUORE IN VALLE SOANA" quale APS - "Associazione di promozione sociale", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Ronco Canavese, Piazza Municipio
2. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale.
2. All'articolo 2 viene modificato e inserita la seguente frase
L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, con attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi



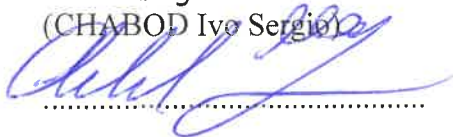
in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Il particolare, essa intende operare come Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore ed ente non commerciale del Terzo Settore, tra cui:"

Segue dibattito tra i presenti

Dopo esauriente discussione, i presenti all'unanimità approvano le 2 modifiche richieste dal Presidente dell'Assemblea allo Statuto Sociale, modifiche necessarie per l'iscrizione al RUNTS e che per l'atto in oggetto l'Associazione è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, Art. 82, comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Null'altro essendoci da dichiarare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30

Il Segretario
(CHABOD Ivo Sergio)



Il Presidente
(MORGANDO Caterina)

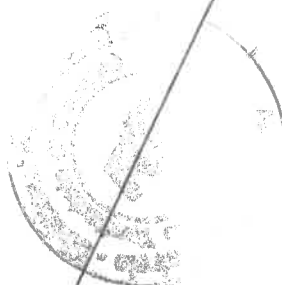
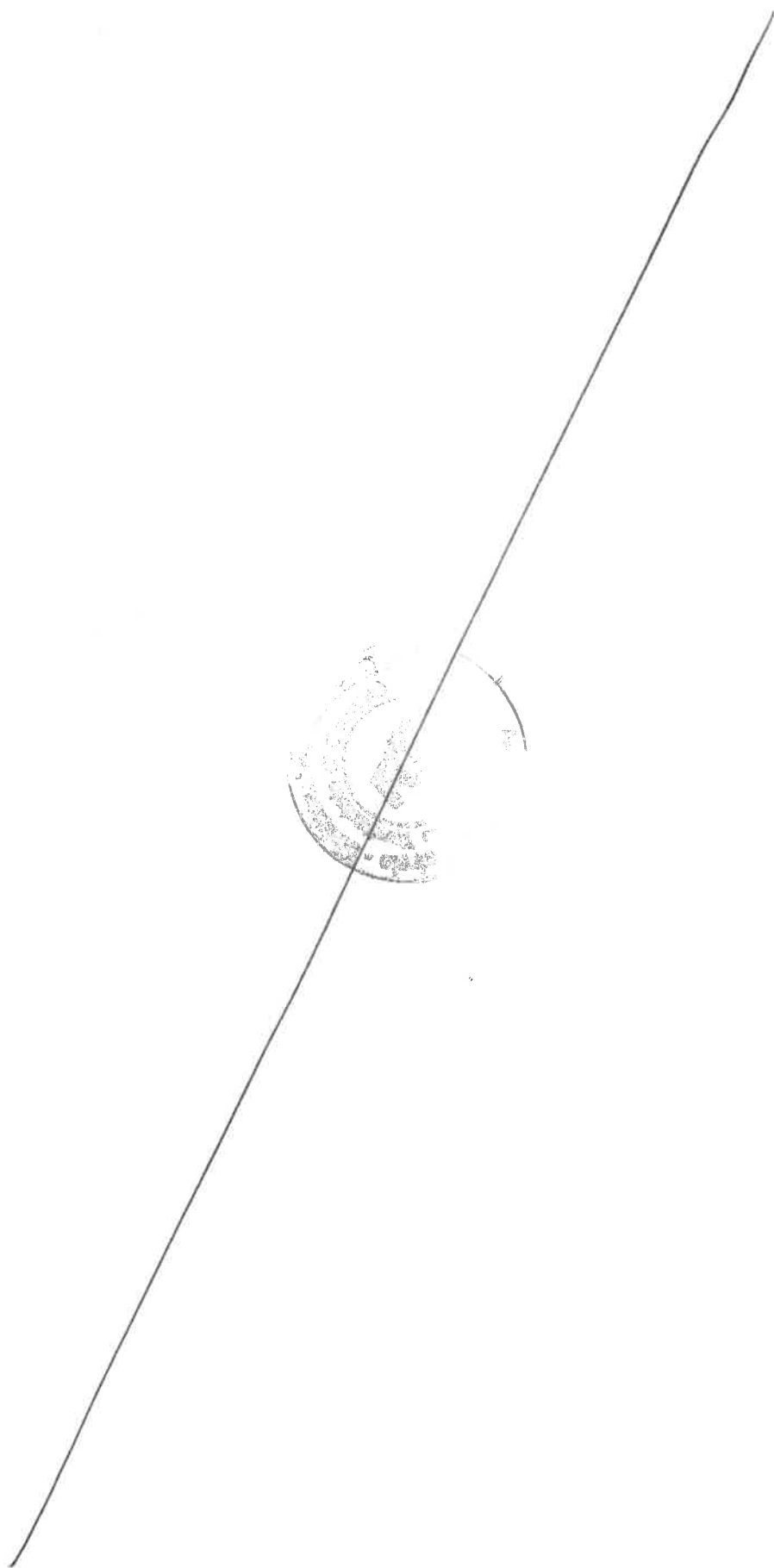


19/5/26 n° 119 3

ESENTE IMP. DI REGISTRO E
DI BOLLO EX ART 82. C. 3 E 5
Dlgs 117/2017



FIRMA SU DELEGA
DELLA DIRETTRICE PROVINCIALE
E. Tolo



STATUTO

" IL CUORE IN VALLE SOANA" " LO CHER EN VAL SOANA"

AN 119 3
ESENTE
EX ART 82 C. 3 E 5
D.Lgs 11/7/2017
Firma e delega della
Direttore Provinciale E. Bona

ART.1

Associazione Culturale

(Denominazione e Sede)

E' costituita l'associazione di promozione sociale, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche ed integrazioni, denominata "IL CUORE IN VALLE SOANA - LO CHER EN VAL SOANA", di seguito denominata "associazione", con sede in Ronco Canavese, piazza Municipio, n. 2. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "IL CUORE IN VALLE SOANA - LO CHER EN VAL SOANA Ente del Terzo Settore".

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Torino, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART.2

(Oggetto Sociale)

L'associazione, è autonoma, libera, apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, con attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In particolare, essa intende operare come Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore ed ente non commerciale del Terzo Settore, tra cui:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

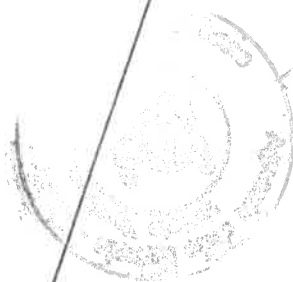
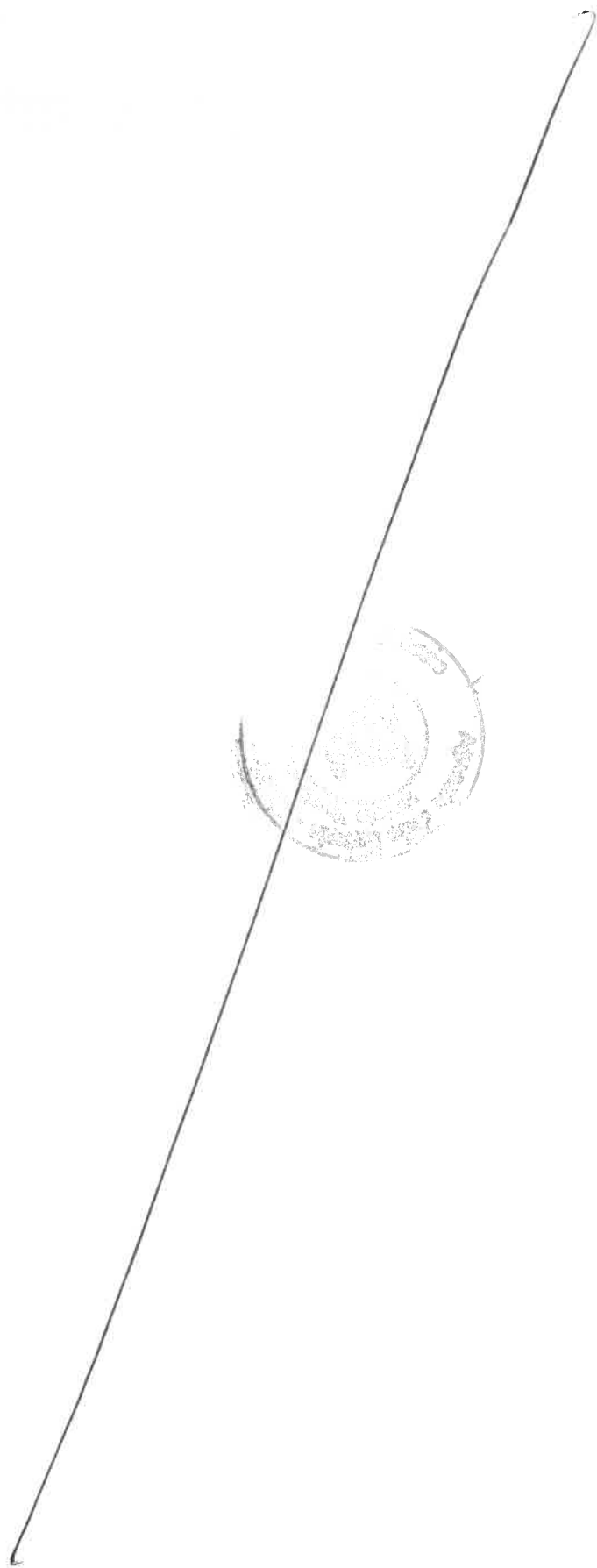
Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.



ART.3

(Visione e Scopo)

Visione

La visione, l'ideale che anima l'Associazione trova le sue radici naturali nel Territorio, nella sua identità e specificità, non solo come spazio geografico, ma anche simbolico, luogo di sentimenti e di relazioni. Il fine comune è la salvaguardia, la conoscenza, la valorizzazione e la promozione del ricco e variegato patrimonio della Valle Soana e lo sviluppo di pratiche ed esperienze progettuali capaci di accrescere il senso di Comunità di chi si riconosce nel proprio Territorio:

consapevolezza dell'enorme patrimonio ambientale, sociale, culturale, storico, linguistico, gastronomico e artigianale di cui il territorio della Valle dispone. Patrimonio da preservare, fatto di luoghi da salvaguardare, di una lingua che unisce la comunità, di una cultura alpina millenaria, di antiche tradizioni e manifestazioni, di un suo artigianato di qualità, di una gastronomia e di una profonda relazione di continuità tra chi è rimasto e chi è emigrato.

salvaguardia e il rispetto per le nostre montagne, per l'ambiente ed il paesaggio, per le genti che lo vivono e per le tradizioni di cui siamo fieri. Rispetto e custodia dell'ambiente Alpino: consci che ogni azione programmata, ogni gesto di oggi, avrà ripercussioni sul futuro della Montagna e delle sue genti.

valorizzazione del territorio in grado di tramutarsi in uno Spazio Sociale Condiviso, luogo nel quale la creatività, le qualità ed il sapere di ognuno possano svilupparsi ed impattare in modo proficuo ed energico. Valorizzazione quindi di un patrimonio diffuso, non solo ambientale ma anche sociale ed educativo.

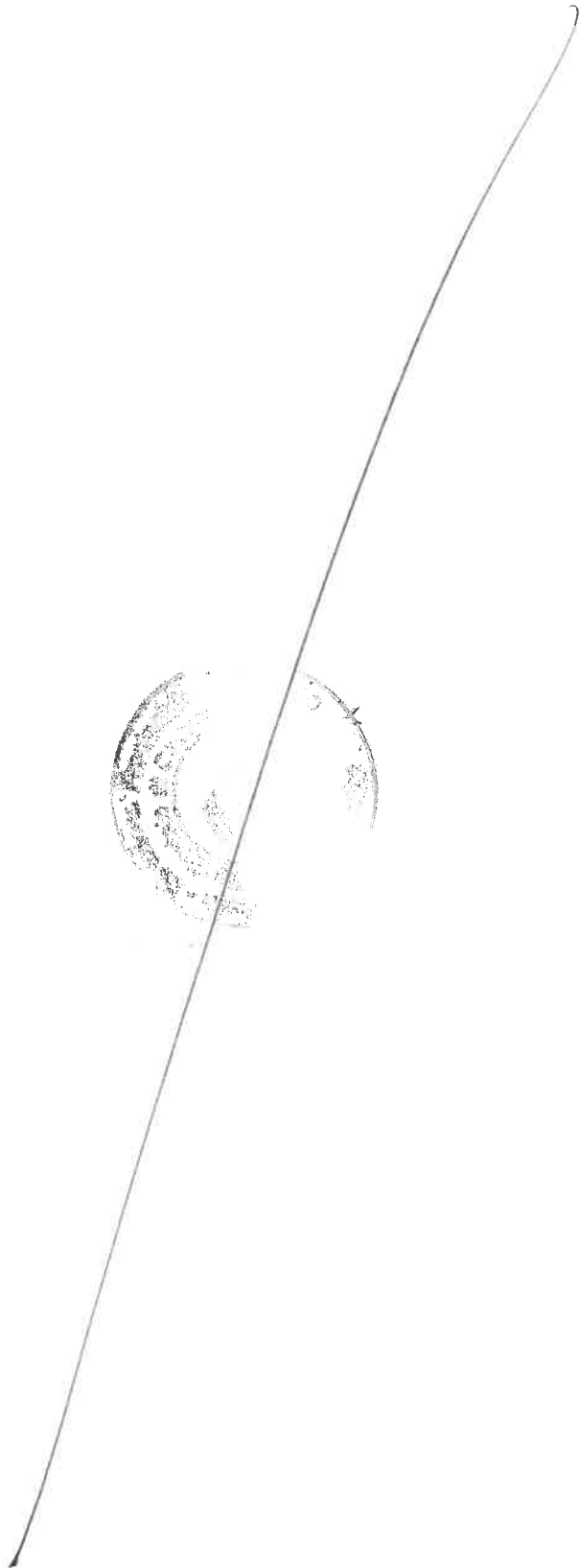
Scopo

Lo scopo dell'associazione mira a programmare una serie di azioni in grado di avere ricadute significative sul territorio e capaci di portare un contributo positivo alla vita sociale e culturale dei suoi abitanti. In particolare modo:

- favorire il senso di Comunità proponendo eventi partecipativi e sociali, forme di scambio e di aiuto reciproco e favorendo l'aggregazione nel nome di interessi interculturali comuni per lo sviluppo di una comunità sana, dinamica e collaborativa;
- partecipare alla crescita di un turismo di qualità, sostenibile e responsabile, promuovendo forme di scoperta dell'ambiente alpino caratterizzate da basso impatto ambientale e alta qualità qual è un turismo culturale, enogastronomico, musicale, naturalistico e del benessere;
- promuovere la salvaguardia ed il rispetto per la montagna, la natura, i borghi ed i suoi abitanti. Promuovendo un'azione civica di percorsi di partecipazione collettiva per la difesa e la cura del territorio;
- favorire la tutela e la trasmissione del patrimonio culturale per un proficuo dialogo con le future generazioni.

Per il raggiungimento dei suoi fini, "l'associazione" intende promuovere varie attività, in particolare:

- coinvolgere ed instaurare rapporti proficui di collaborazione e contatti con le Istituzioni, con gli Enti e con le diverse Associazioni e Professionisti nell'ambito del turismo, del sociale, della storia, dell'arte, della natura, dell'educazione, della musica e della cultura;
- progetti di valorizzazione, salvaguardia e tutela del paesaggio che garantiscano il mantenimento vivo della relazione e del dialogo con i propri luoghi di appartenenza e che diventino nello stesso momento contenitori attivi di percorsi storico-culturali da offrire ai turisti;
- attività di studio e di recupero del patrimonio architettonico, storico, linguistico, artigianale, artistico, musicale, gastronomico e ambientale del territorio;
- attività culturali: tramite mostre e rassegne d'arte, fotografiche e d'artigianato, seminari, convegni e conferenze legate a tematiche culturali e storiche del territorio;
- attività di valorizzazione del territorio: tramite targhe e pannelli informativi (ambientali, storici e culturali) - visite ed escursioni, iniziative, eventi, servizi e progetti volti alla divulgazione della conoscenza del territorio locale.
- organizzazione di manifestazioni ed eventi per la diffusione della conoscenza dell'ambiente, della storia, della cultura, della musica e dei balli popolari, della natura e della gastronomia e artigianato del territorio della Valle Soana.
- attività editoriali: realizzazione, pubblicazione e distribuzione di materiale divulgativo sia in formato cartaceo sia digitale;
- pubblicazione di informazioni sulle attività dell'associazione in armonia con i propri fini istituzionali svolte dai soci e dalle realtà con cui collabora.
- tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale, come raccolta fondi per l'autofinanziamento dell'associazione.



ART.4

(I Soci)

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminate e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Sono previste 3 categorie di soci:

- **Fondatori** - rappresentano quei soggetti che hanno provveduto a sottoscrivere l'atto costitutivo dell'associazione e che hanno altresì contribuito a dotazione del patrimonio iniziale;
- **Ordinari** - coloro che aderiscono all'associazione accettandone finalità e scopi, impegnandosi a partecipare alle attività sociali e ad osservare lo Statuto e l'eventuale Regolamento e versando la quota associativa;
- **Onorari** - coloro che vengono insigniti di tale qualifica dal Consiglio Direttivo per notorietà e per la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione

ART. 5

(Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Tale domanda sarà vagliata dal Presidente e ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima adunanza successiva ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.6

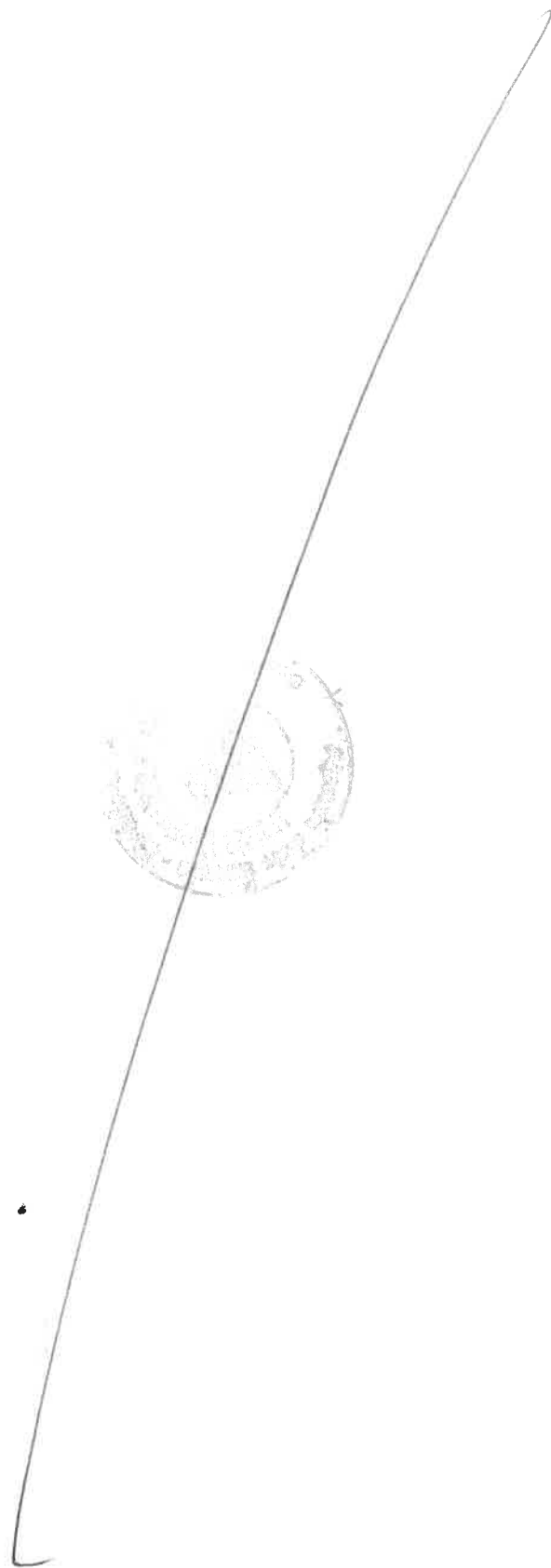
(Doveri e Diritti dei Soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;



- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART.7

(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo (eventuale);
- 5) Organo di Revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.8

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

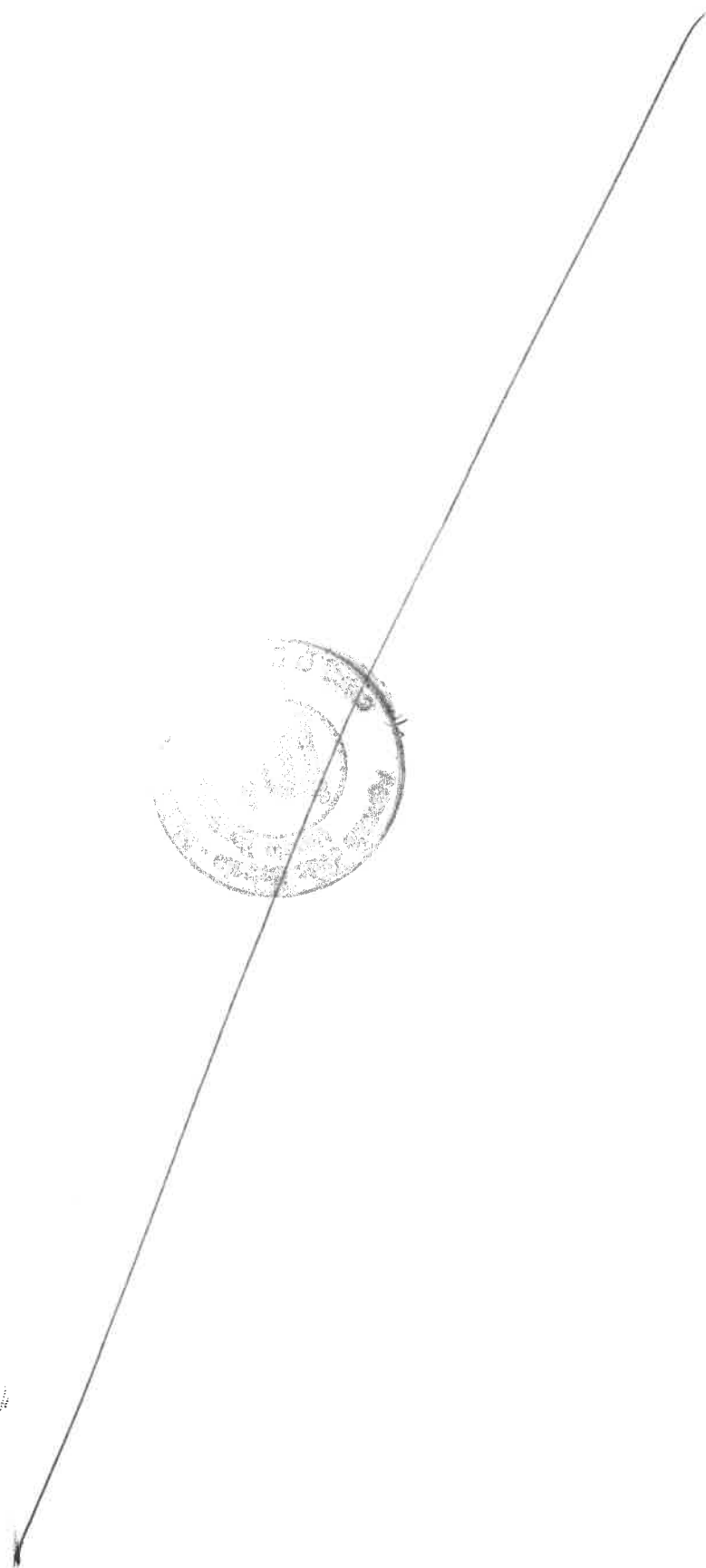
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART.10

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Non è ammesso voto per delega.

È ammesso l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.11

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART.12

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statute di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;

- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di variabile di componenti a seconda del numero degli associati. Fino a trenta associati è composto da tre membri compreso il Presidente, dai trenta ai cinquanta associati è composto da cinque membri compreso il Presidente, oltre i cinquanta associati è composto da sette membri compreso il Presidente. I membri sono eletti dall'Assemblea eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.13

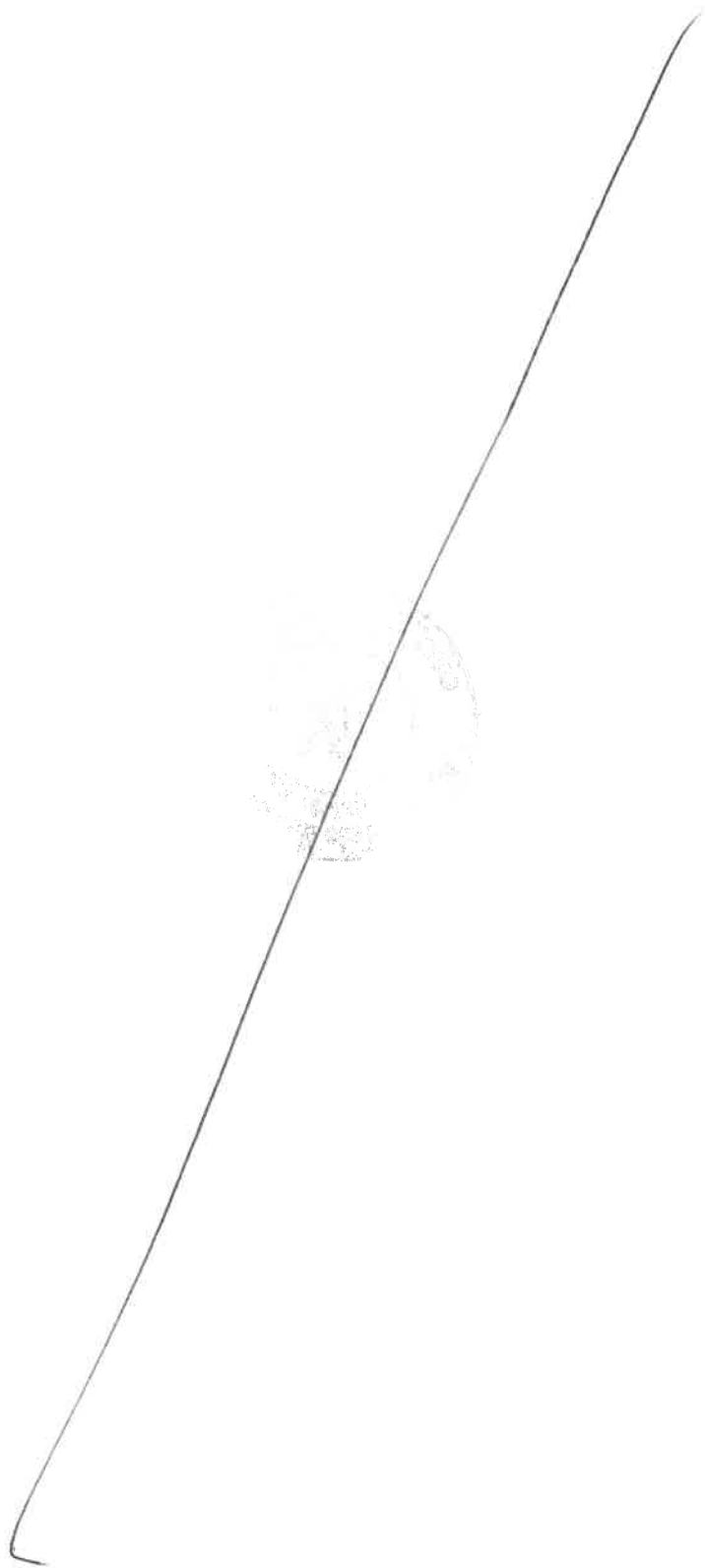
(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.



Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.14

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.15

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART.16

(Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART.17

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART.18

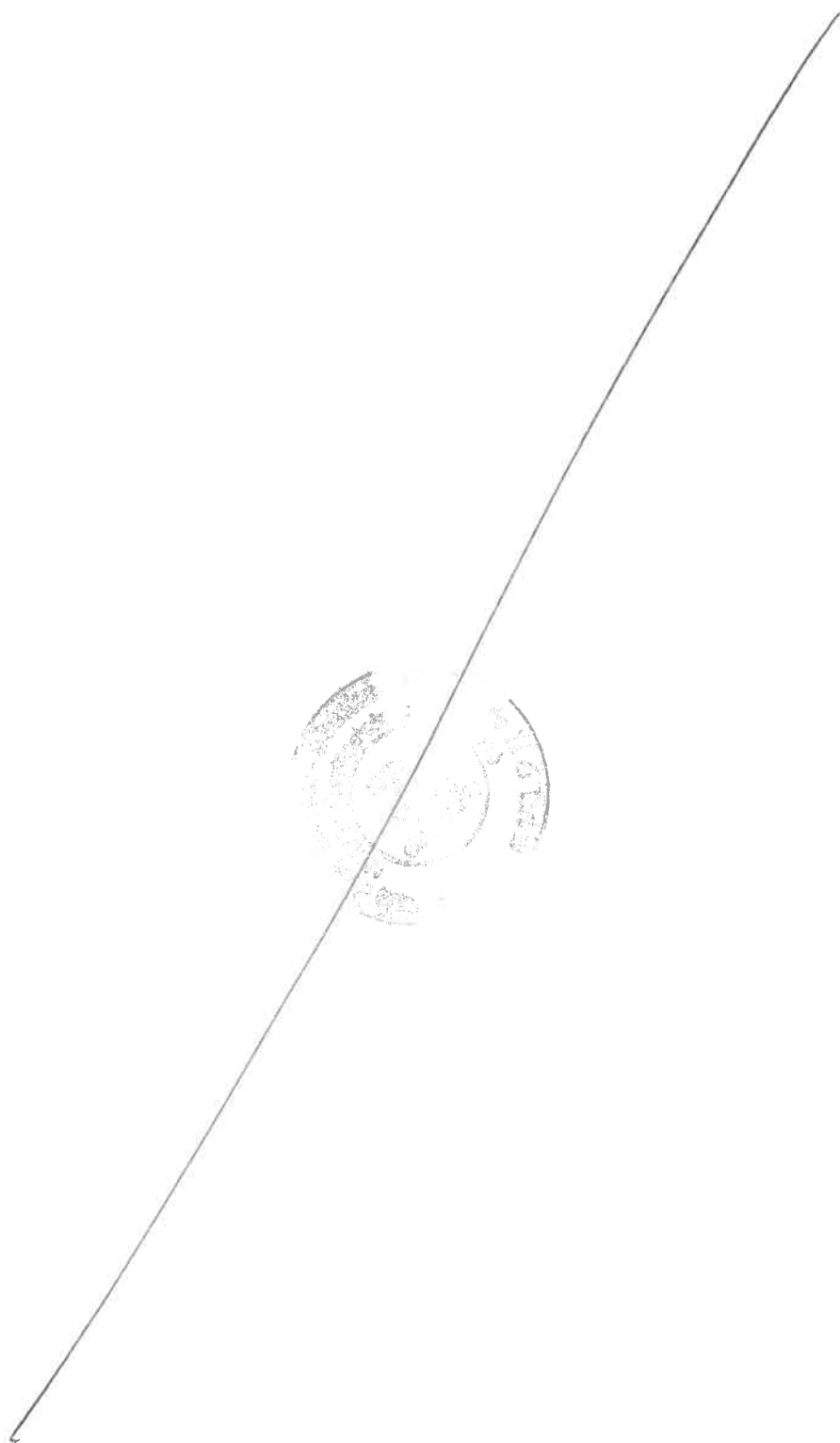
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.19

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.



Il bilancio **E** predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 20

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalita di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione **E** custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 22

(Personale retribuito)

L'Associazione pub assumere lavoratori dipendenti o avallarsi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 23

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio pub proporre ricorso entro 15 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 24

(Responsabilita ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attivita di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilita civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

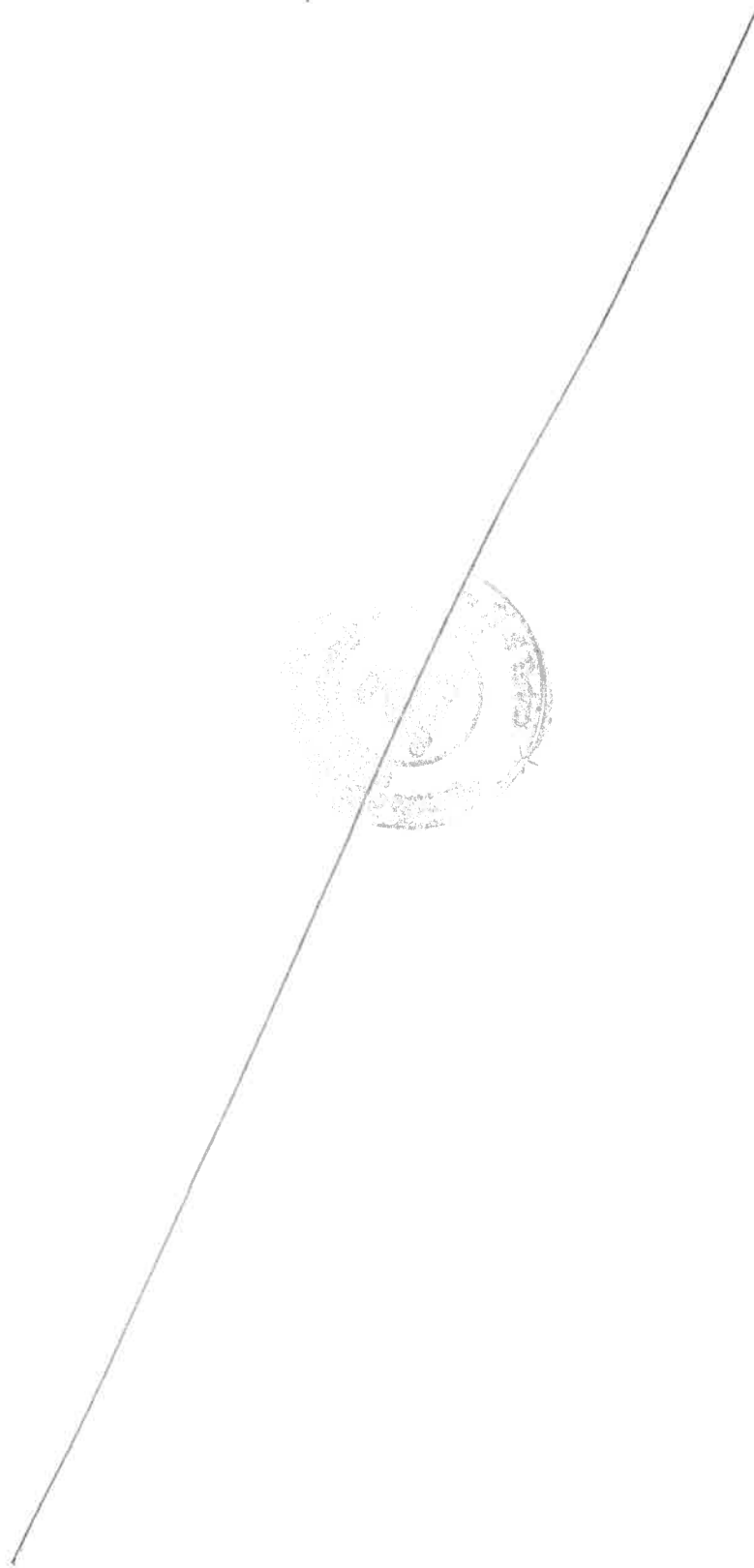
ART. 25

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo **E** devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS **E** obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione **E** dotata di personalita giuridica ed iscritta nel registro delle imprese pub costituire uno o piu patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.



ART. 26

(Disposizioni finali)

Per quanta non € previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto € valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

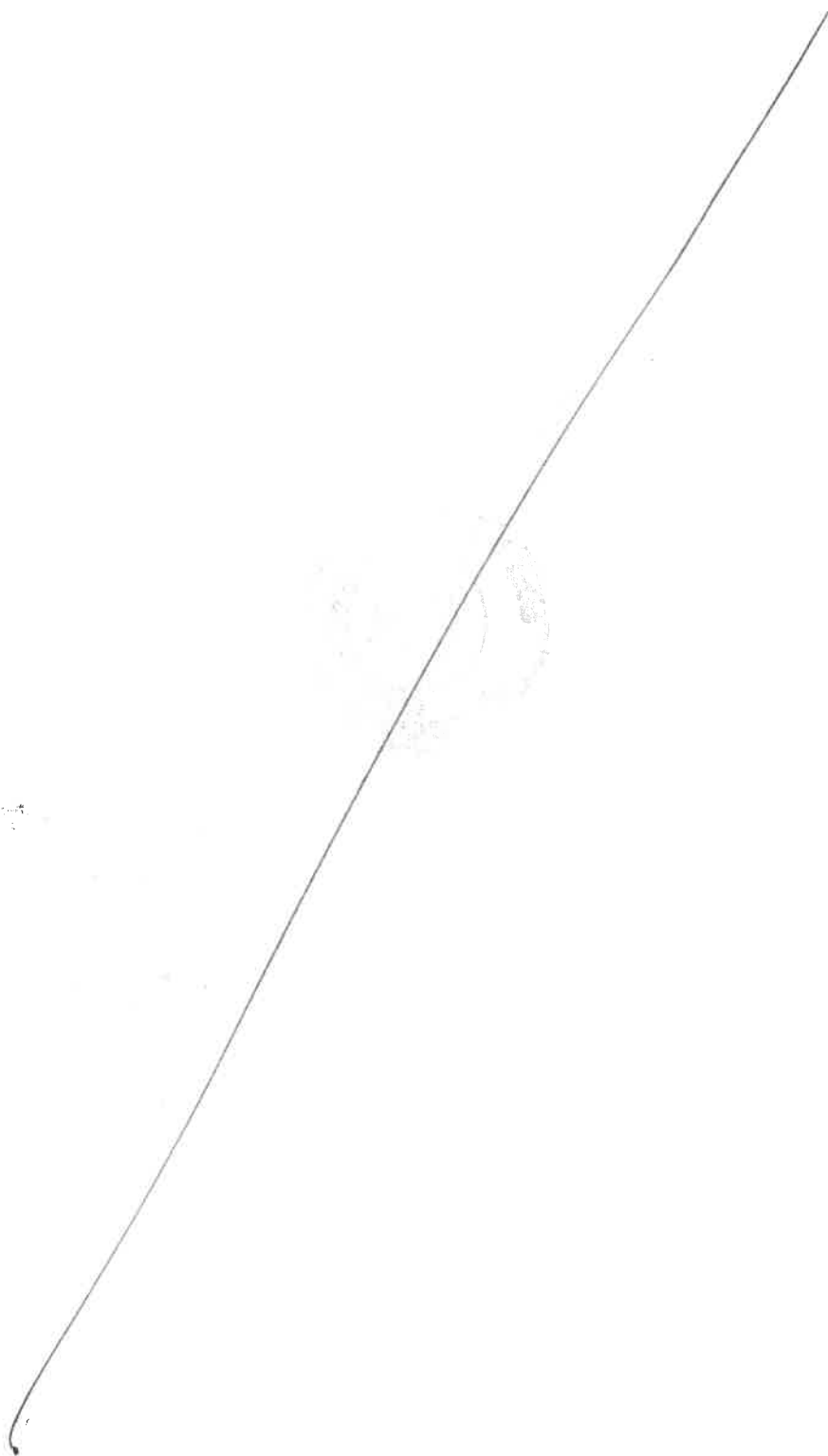
Letta firmato e sottoscritto.

Caterina Maria Morgando



CATERINA
MARIA
ANNA
MORGANDO
20.05.2026
06:03:04
GMT+02:00





REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
 COMUNE DI / MUNICIPALITY
SAN LAZZARO DI SAVENA

CA26221NG

COGNOME / SURNAME
MORGANDO

NOME / NAME
CATERINA MARIA ANNA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
PONT CANAVESE (TO) 20.10.1967

SESSO
SEX
F

STATURA
HEIGHT
167

CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA

EMISSIONE / ISSUING
24.10.2022

SCADENZA / EXPIRY
20.10.2032

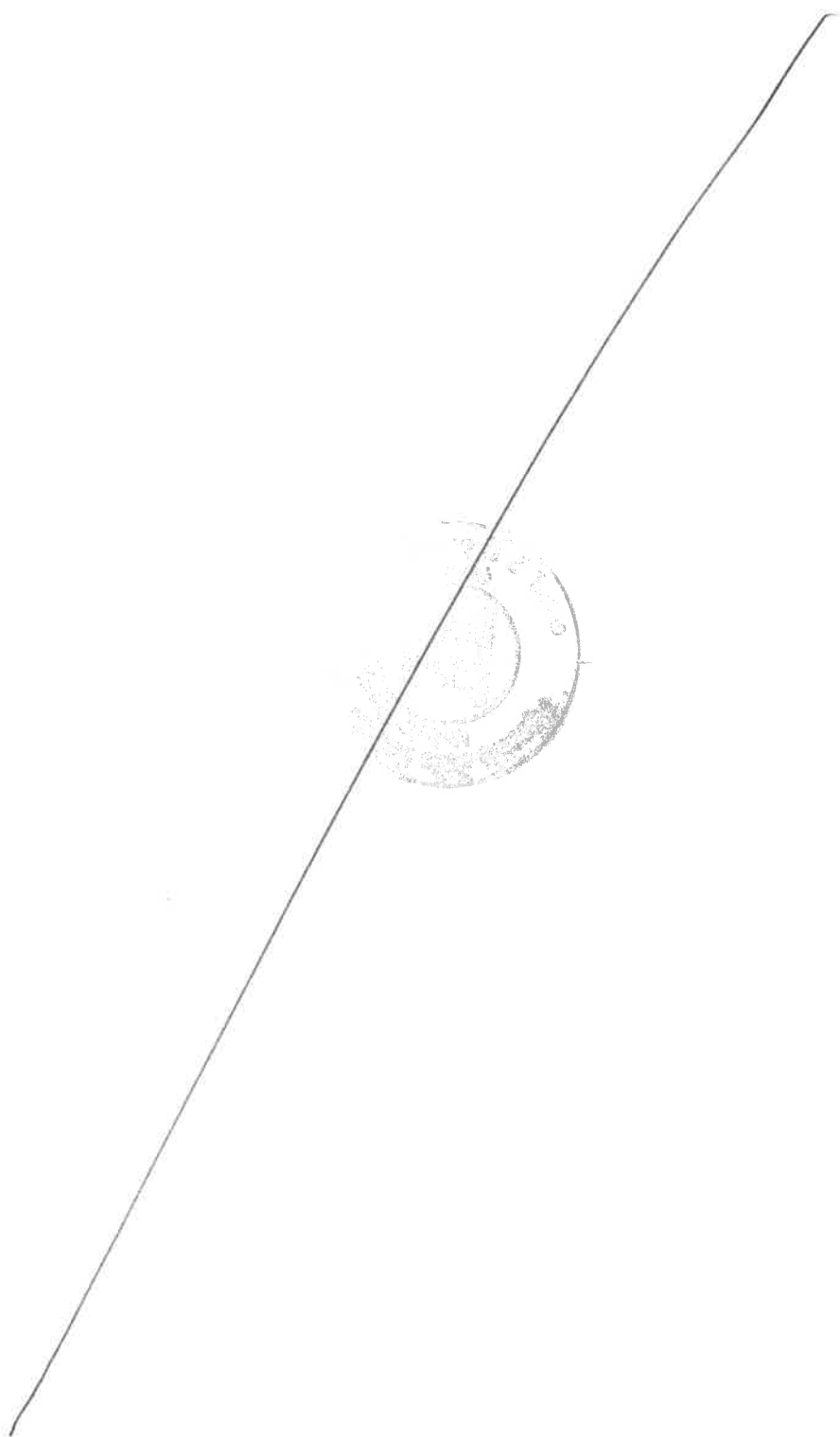
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

Caterina Maria Anna Morgando

755319

7V5R

119 3
 ESENTE da
 art 82 c. 3 e s
 Dgs 11/2017
 Firma su delega
 della Direttrice Provinciale
 E. Tola



151

